

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 751}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PRANDINI

Presentata il 12 novembre 1976

Gratuità delle funzioni di scrutatore esercitate per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali effettuata a norma della legge 8 aprile 1976, n. 278

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 aprile 1976, n. 278, al primo comma dell'articolo 19, dispone che le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Trattasi di una spesa corrente, per il normale funzionamento dei servizi, quindi obbligatoria, di notevole portata. Basta pensare che nel caso di tali elezioni il comune deve affrontare tutti gli oneri che ad esse conseguono, tranne i pochi che riguardano i servizi di competenza dello Stato.

Tra i principali oneri che gravano a carico del bilancio comunale figura l'onorario fisso e l'eventuale trattamento di missione ai componenti dei seggi elettorali.

Orbene, la legge 23 aprile 1976, n. 136, prevede il seguente trattamento economico:

a) al presidente dell'ufficio elettorale di sezione la corresponsione da parte del comune di un onorario fisso di lire 25.000, oltre il trattamento di missione se dovuto;

b) a ciascuno degli scrutatori ed al segretario la corresponsione di un onorario fisso di lire 20.000.

Ciò comporta, nell'attuale situazione dei bilanci comunali, da una parte, un freno alla piena applicazione della legge sul de-

centramento e allo slancio ideativo del legislatore che vuole la effettiva partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune; dall'altra parte, se pienamente attuata, una spesa di aggravio nel dissesto delle finanze comunali.

Al fine di facilitare e promuovere l'attuazione della partecipazione popolare mediante la elezione diretta dei consigli circoscrizionali, nonché di ridurre in maniera cospicua le relative spese, si è pensato di rendere gratuite le funzioni di scrutatore degli uffici elettorali di sezione; con ciò volendo stimolare, altresì, il volontariato ed il senso civico delle popolazioni, sentiti e vissuti per un pubblico ufficio, a titolo onorario e gratuito, similmente a quanto avviene, in certo modo, per i rappresentanti di lista.

Per ciò si è supposta la figura dello scrutatore supplente, il quale si alterna al seggio con lo scrutatore effettivo, in tutte le operazioni elettorali del seggio, trattandosi nella fattispecie di carica pubblica non retribuita, ma il cui svolgimento deve essere assicurato con la continuità della presenza di un numero sufficiente di componenti in ogni seggio elettorale.

Il criterio di scelta, per la nomina, della iscrizione nelle liste elettorali di sezione della circoscrizione è stato dettato appunto

dalla volontà di agevolare al massimo le operazioni elettorali, tanto per la vicinanza delle sedi, quanto anche per l'eventuale riconoscimento degli elettori.

Il principio di assegnare almeno, e sin dove possibile, uno scrutatore effettivo ed uno supplente ad ogni lista di candidati ammessa e riconosciuta per la votazione, per ogni singolo seggio elettorale, può trovare un adattamento estensivo, oppure restrittivo, a seconda del numero delle liste di candidati ammesse per il voto. Difatti, se il numero delle liste è inferiore al numero degli scrutatori di un seggio, a ciascuna lista spetta la nomina di più di uno scrutatore effettivo e di uno supplente per ciascuna delle sezioni elettorali della circoscrizione. Viceversa, se il numero delle liste presentate in ciascuna circoscrizione supera il numero degli scrutatori di ogni seggio elettorale, ovviamente, non è possibile potere attribuire la nomina di uno scrutatore effettivo e di uno scrutatore supplente in tutte le sezioni elettorali della circoscrizione a ciascuna lista di candidati, ammessa nella circoscrizione.

Di qui la necessità di contemperare le varie esigenze di ciascuna lista di candidati rispetto alla disponibilità di scrutatori da nominare.

Sembra opportuno pertanto che il sindaco, o un suo rappresentante, in un'apposita riunione circoscrizionale, convochi i delegati delle liste di candidati ammesse nella circoscrizione, per procedere alla ripartizione del numero degli scrutatori da assegnare a ciascuna lista di candidati e definire l'assegnazione degli stessi ai singoli seggi cercando di rispettare al massimo la pariteti-

cià, la proporzionalità e la distribuzione degli scrutatori nell'insieme dei seggi, fissata per singolo seggio.

Inoltre, per la speditezza delle operazioni elettorali del seggio, si è pensato tornasse utile non soltanto l'avvicendamento degli scrutatori supplenti con quelli effettivi, ma anche, su opportuna decisione del presidente del seggio, la compresenza dei primi e dei secondi, in maniera da potere eventualmente colmare lacune od assenze nel seggio dovute a scrutatori, che rendano vacante l'ufficio per impossibilità, o perché non del tutto atti a rendere normalmente agevole e svelto lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ci rendiamo conto delle difficoltà che potrebbero eventualmente insorgere per i delegati di qualche lista di candidati nel reperire elettori che spontaneamente e senza remunerazione alcuna si sobbarchino al lavoro elettorale da prestare negli uffici delle sezioni elettorali; non di meno, a queste carenze potrà essere ovviato, da un lato con la volontaria accettazione, a far parte del seggio elettorale, di quei cittadini elettori che si trovassero presenti all'inizio della costituzione dei seggi elettorali su chiamata del presidente del seggio stesso; dall'altro lato, con la possibilità offerta ai delegati delle altre liste di supplire alle insufficienze delle designazioni con propri nominativi nella riunione indetta dal Sindaco per le nomine da concordare, in relazione all'assegnazione nei seggi, e da stabilire, in relazione al numero complessivo di scrutatori spettante a ciascuna lista di candidati, e da designare in tutti i seggi elettorali della stessa Circoscrizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I delegati di lista, indicati dagli elettori sottoscrittori delle liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali, oltre a designare i rappresentanti di lista effettivi e supplenti, propongono per la nomina anche gli scrutatori: sia i rappresentanti di lista, sia gli scrutatori devono essere elettori della circoscrizione.

Ad ogni lista di candidati, ammessa e riconosciuta per la votazione, per ogni sezione elettorale, spetta la nomina di uno scrutatore effettivo e di uno supplente; qualora il numero delle liste presentate ed ammesse nella circoscrizione risulti inferiore o superiore al numero degli scrutatori di ciascun seggio elettorale, il sindaco, o un suo rappresentante, riunisce i delegati di lista per la ripartizione paritetica e proporzionale delle nomine degli scrutatori di tutte le sezioni elettorali.

La ripartizione si effettua per singola circoscrizione, moltiplicando il numero degli scrutatori di una sezione elettorale per il numero delle sezioni elettorali della circoscrizione e dividendo il prodotto ottenuto per il numero delle liste; il quoziente che ne risulta corrisponde al numero degli scrutatori effettivi, nonché degli scrutatori supplenti, spettanti alle designazioni di ciascuna lista; eventuali unità esuberanti non ripartibili vengono attribuite per sorteggio.

Le funzioni degli scrutatori supplenti sono identiche a quelle degli scrutatori effettivi; gli uni si avvicendano agli altri in tutte le operazioni del seggio elettorale a cui sono stati assegnati. Gli uni e gli altri, su decisione del Presidente del seggio, possono partecipare all'Ufficio della sezione elettorale e svolgere le loro funzioni contemporaneamente, nel corso di tutte le operazioni del seggio elettorale.

Ferme restando le altre vigenti disposizioni di legge relative agli scrutatori, le funzioni di scrutatore, esercitate per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali effettuata a norma della legge 8 aprile 1976, n. 278, sono gratuite: nessuno scrutatore può essere retribuito, né dal comune, né dai candidati e neppure dai sottoscrittori e dai delegati di lista.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.